



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 98/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23914** del registro di segreteria, proposto da:

P. F., nato a omissis il omissis (omissis), residente in omissis, via omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Cardone, presso il cui studio in Palmi, via Cesare Battisti n. 41 ha eletto domicilio (fax: 096625084 – pec: f.cardone@pec.cardonestudiolegale.it);

CONTRO

Cassa di Previdenza Forze Armate (c.f. 80234710582) presso Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

F A T T O

1. Con ricorso del 13.2.2024 il ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere di dichiarare nulli/annullare/revocare i provvedimenti impugnati rilevandone l'illegittimità e riconoscere e dichiarare il diritto del

ricorrente “alla corresponsione della indennità supplementare di cui all’art. 1914 COM”, oltre spese di giudizio.

A sostegno della propria domanda il ricorrente riferiva di aver prestato servizio presso la Marina Militare dal 05.09.1993 al 31.8.2001 allorquando è cessato dal servizio permanente effettivo e che a tale data risultava vigente l’art. 6 della L. 1015/1034 secondo cui *“l’indennità supplementare è dovuta agli ufficiali della regia Marina, iscritti da almeno sei anni alla “Cassa ufficiali”, che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia”*.

Riferiva che alla cessazione dal servizio formulava istanza per ottenere l’indennità, ma l’ente la negava poiché *“tale indennità è corrisposta agli Ufficiali che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia”*, rappresentando che la previsione normativa veniva novellata dal D.Lgs. n. 66/2010 istitutivo del Codice dell’Ordinamento Militare che all’art. 1914 recita *“Agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all’articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un’indennità supplementare”* e che la disciplina subiva un mutamento con la L. 197/2022 (in vigore dal 01.01.2023) che sostituiva l’art. 1914 COM escludendo il requisito del “diritto a pensione”.

Pertanto, il ricorrente formulava istanza in data 11.10.2023 per la corresponsione dell’indennità, risultando in possesso

dell'unico (residuale) requisito dell'iscrizione ai fondi previdenziali all'atto della cessazione dal servizio effettivo permanente.

Con nota del 5.12.2023 la Cassa di Previdenza delle Forze Armate negava il diritto eccependo la prescrizione estintiva quinquennale; pertanto, il ricorrente proponeva istanza di riesame con uguale riscontro.

Per tali motivi agiva in giudizio dinanzi la Corte dei conti rilevando in punto di diritto l'erroneità dell'eccezione di prescrizione quinquennale (dalla data di cessazione dal servizio effettivo permanente del 31.8.2001), in quanto aveva già formulato richiesta di corresponsione in data 4.9.2001 che veniva rigettata sul presupposto dell'esistenza di due requisiti (cessazione dal servizio permanente e diritto a pensione vitalizia) presenti anche a seguito dell'introduzione del Codice dell'Ordinamento Militare (con l'art. 1914), mentre il diritto veniva riconosciuto dall'art. 1, comma 651 della L. 197 del 29.12.2022 anche a chi alla data di cessazione del servizio avesse maturato sei anni di iscrizione ai fondi previdenziali di cui all'art. 1913 COM.

Pertanto, il ricorrente eccepiva che il termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2948, comma 5, c.c. non può che decorrere dal 01.01.2023, data di entrata in vigore della L. 197/2022, poiché la prescrizione *“decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma, ovviamente, relativamente a quei diritti che potevano*

essere tutelati ed azionati” e nel caso di specie, la indennità supplementare, al momento della cessazione dal servizio non era invocabile difettando il requisito necessario del diritto alla pensione vitalizia, successivamente variato con la legge n. 197/2022 momento dal quale decorrerebbe il termine prescrizione.

2. Il ricorrente depositava nota nella quale indicava in ragione di quanto disposto con il decreto di fissazione udienza che *“produce il ricorso ritualmente notificato, coevamente alla procura, unitamente ai files attestanti la ricezione degli atti da parte degli Enti destinatari”*; tuttavia non risultava possibile aprire i file dei documenti allegati, attestanti l’avvenuta notifica.

3. La Cassa di Previdenza delle Forze Armate trasmetteva il fascicolo amministrativo in data 1.3.2024 e il Ministero depositava richiesta di difesa all’avvocatura dello Stato.

4. Nessun ente si costituiva in giudizio.

5. All’udienza del 13.6.2024 per il ricorrente è comparso l’Avv. Francesco Cardone il quale, su richiesta del Giudice di chiarimenti in esito alla notifica del ricorso, depositava copia cartacea delle notifiche effettuate a mezzo pec.

L’avv. Cardone, si riportava al ricorso, e in particolare sulla tempestività della domanda, formulata dopo pochi mesi dal mutamento della normativa, insisteva nelle conclusioni ivi formulate e per l’accoglimento del ricorso.

Nessuno è comparso per il Ministero della difesa, non

costituito.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

6. In via preliminare va dichiarata la contumacia della Cassa di Previdenza Forze Armate presso Ministero della Difesa, risultando regolare la notifica in data 13.2.2024 (alla Cassa di Previdenza Forze Armate e al Ministero della Difesa) e non essendosi costituiti.

7. Nel merito il ricorso è infondato.

Si osserva che l'art. 1, comma 651, lett. b), della L. 197/2022 indica espressamente tra le modifiche apportate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che il comma 1 dell'art. 1914 è sostituito dal seguente: «*1. Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un'indennità supplementare*»; la novella ha quindi superato la precedente previsione che richiedeva per il diritto all'indennità supplementare il doppio requisito della iscrizione ai fondi previdenziali da almeno sei anni e la cessazione dal servizio con diritto a pensione.

Alla luce di tali disposizioni emerge che il legislatore è intervenuto disciplinando (*rectius* ridefinendo) la materia rispetto alle previsioni future, in accordo con l'art. 11 delle preleggi (*“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*).

Tuttavia, il successivo comma 653 indica che *“Il diritto alle*

prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice” (ed estendendo altresì tale disciplina anche alle ipotesi di contenzioso in essere alla data con il comma 654, considerato che “Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato”).

Rispetto a tale quadro normativo viene in evidenza che il diritto all'indennità supplementare basata sull'unico presupposto dell'iscrizione al fondo da almeno sei anni invocata dal ricorrente (e non più anche della concorrente cessazione dal servizio con diritto a pensione) è riferibile non solo alle ipotesi successive alla modifica intervenuta con la novella del 2022, ma retroagisce, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 653, L. 197/2022), decorrendo dalla data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. 66/2010) e contemplando quindi le fattispecie verificatesi successivamente a tale data (9.10.2010).

Pertanto, poiché il ricorrente è cessato dal servizio permanente effettivo in data 31.8.2001 e, dunque, in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice militare (e della previsione dell'art. 1914, come novellata nel 2022) non può trovare applicazione la disposizione invocata, restando la sua fattispecie

disciplinata dalla normativa al tempo vigente (art. 6 della L. 1015/1034 secondo cui *“l’indennità supplementare è dovuta agli ufficiali della regia Marina, iscritti da almeno sei anni alla “Cassa ufficiali”, che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia”*).

Non si pone pertanto un problema di decorrenza della prescrizione del diritto rispetto all’art. 2948, comma 5, c.c. (eventualmente in accordo con la regola generale dell’art. 2935 c.c.), quanto di una questione, a monte, di successione di leggi nel tempo.

Da qui ne deriva non la declaratoria della nullità o annullabilità o revoca dei provvedimenti impugnati, il cui potere è ovviamente sottratto a questo giudice, ma – rispetto alla richiesta di accertamento del diritto *“alla corresponsione della indennità supplementare di cui all’art. 1914 COM”* – il rigetto della domanda in quanto infondata.

8. Tenuto conto della novità della questione – lo stesso Ministero resistente ha comunicato al ricorrente, nella nota del 18.12.2023, l’esistenza di una questione analoga presso il TAR Lazio – e dell’assenza di giurisprudenza significativa in materia, ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in

ordine al ricorso promosso da P. F. contro Cassa di Previdenza

Forze Armate presso Ministero della Difesa, lo rigetta.

Spese compensate.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del
13.6.2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente ordinanza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione dell’ordinanza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati sull’ordinanza e, in particolare, del ricorrente.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003,

Così deciso in data 13.6.2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

--

Depositata in segreteria il 19/06/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi

dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso

di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi

delle parti private.

Catanzaro, 19.06.2024

Il Responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni
